

# COMUNE DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con delib. consiliare n.59 del 1/7/67: approvata dalla  
G.P.A. il 2.2.68, decisione n.373.

aggiornato con delib.n.240 del 29.4.68: approvata dalla G.P.A. il  
29.5.68, decisione n.1550.

modificato con delib. consiliare n.130 del 20.9.72: vistata dalla  
Sezione di controllo in data 14.10.72, dec.n.18894

modificato con deliber. cons. n.178 del 20.12.72: vistata dalla Sezione  
di controllo in data 11.1.73, decisione n.937.

=====  
modificato con delib. cons. n° 51 del 2/4/1975: vistata dal CO.RE.CO.  
nella seduta del 6/5/75, decis. n°11284

=====  
modificato con delib. cons. n°225 del 12/12/1975: vistata dal CO.RE.CO.  
nella seduta del 24/1/1976, decis. n°2062

====

modificato con delib. cons. n°191 del 31/3/1976: vistata dal CO.RE.CO.  
nella seduta del 7/5/76, decis. n°11474

====

modificato con delib. cons. n°215 del 20/11/1978: vistata dal CO.RE.CO.  
nella seduta del 5/1/1979, decis. n°183

====

modificato con delib. cons. n° 64 del 15/5/80: vistata dal CO.RE.CO.  
nella seduta del 30/6/80; decis. n°18204

=====  
*Il 20/1/79 la morte*

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I°

ACCERTAMENTO DEI DECESSI E TRASPORTO DELLE SALME

CAPO I°

Denuncia delle cause di morte e accertamento dei decessi.-

ART. 1

Dei Servizi di Polizia Mortuaria

Il Sindaco presiede ai servizi della Polizia Mortuaria e vi provvede a mezzo degli appositi servizi ed uffici municipali in conformità alle disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265 (art.dal 337 al 343), del titolo IV del R.D. 9.7.1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, del regolamento di Polizia mortuaria approvato con R.D. 21.12.1942 n.1880 e del presente regolamento comunale.

ART. 2

Denuncia delle cause di morte

La denuncia delle cause di morte, di cui all'art.1 del regolamento 21 dicembre 1942, n.1880 deve essere presentata dalla persona ed entro i termini previsti da detto articolo, all'ufficio comunale di Stato civile.

ART. 3

Riscontri diagnostici, autopsie, rinvenimento  
di resti umani.

I risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie, ai fini rispettivamente del comma 1° e 2° dell'art.36 e 2° e 3° dell'articolo 40 del Regolamento 21.12.1942, n.1880, devono essere comunicati al Sindaco mediante consegna all'Ufficio comunale indicato nel precedente articolo, che ne cura l'immediata trasmissione all'Ufficiale Sanitario.

Quando la morte risulti causata da malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione d'urgenza prescritta dalle suddette disposi

zioni può essere fatta in qualsiasi ora e luogo direttamente all'Ufficiale sanitario.

La stessa disposizione si applica nei riguardi della denuncia di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano o di ossa umane prescritta dall'art.5 del sopracitato Regolamento generale di Polizia Mortuaria.

#### ART.4

##### Cause di morte dovute a reato

Quando si verifichi il caso previsto dall'art.3 del Regolamento 21.12.1942, n.1880, l'Ufficiale Sanitario che ha sottoscrittata scheda della denuncia della causa della morte, deve darne diretto, esplicito ed immediato avviso, anche verbale, al Sindaco od a chi ne fa le veci, ai fini della prescritta comunicazione all'autorità giudiziaria.

#### ART.5

##### Medico necroscopo

Le funzioni del medico necroscopo, di cui all'art.141 del D.L. 9 luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato civile, sono affidate ai medici condotti ai sensi dell'art.4 del Regolamento 21.12.1942, n.1880 ed in conformità all'organico del personale sanitario comunale. Al medico necroscopo incombe l'obbligo della denuncia di cui al comma 2° dell'art.3 (decessi senza assistenza sanitaria) e degli accertamenti di cui al comma 2° dello stesso articolo.

Il Sindaco può consentire che le funzioni di medico necroscopo siano assolte, nei riguardi delle persone decedute in ospedale, dai medici ordinari interni dell'ospedale stesso.

#### ART.6

##### Periodo di osservazione - permesso di seppellimento

L'inizio del periodo minimo di osservazione dei cadaveri di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento 21.12.1942, n.1880, ai fini del rilascio del permesso di seppellimento da parte dello Ufficiale dello Stato Civile o dell'autorizzazione all'autopsia od a speciali trattamenti conservativi, si calcola dall'ora del

l'avvenuto decesso indicato nel certificato del medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1231.

Il decorso delle 15 ore del decesso, prima delle quali non deve eseguirsi la visita necroscopica, ai sensi del comma quarto dell'art.4 del Regolamento Generale di polizia mortuaria si calcola dall'ora del decesso indicato nella denuncia di morte di cui all'art.1 del regolamento stesso.

#### ART.7

**Norme per l'osservazione dei cadaveri.**

Depositi di osservazione.

Spetta all'Ufficiale sanitario vigilare sull'osservanza delle norme da seguirsi durante il periodo di osservazione dei cadaveri, stabilite nell'art.10 del Regolamento 21.12.1942, n.1880. Il medico curante ed il medico necroscopo devono dare, quando è il caso, ai familiari od a chi ha in custodia la salma del defunto, le istruzioni necessarie perchè le norme stesse siano osservate.

Il deposito di osservazione previsto dall'art.11 del regolamento predetto, nel quale devono essere calcolate le salme nei casi ivi prescritti, è stabilito presso il Cimitero comunale.

#### CAPO II<sup>o</sup>

#### TRASPORTO DEI CADAVERI

#### ART.8

**Spese per il trasporto dei cadaveri**

Il trasporto delle salme nei casi previsti dalla lettera a) dell'art.13 del regolamento 21.12.1942, n.1880, è fatto a spese del Comune quando la salma appartenga a famiglia iscritta nello elenco dei poveri o quando si tratti di persona sola a cui nessuno sia tenuto a provvedere o si tratti di persona povera di passaggio nel Comune.

In questi casi, quando la famiglia non possa provvedere o non esista, il Comune è tenuto anche alla cassa funeraria per la semplice inumazione, prevista dall'art.48.-

Per il trasporto delle salme a pagamento, ai sensi della lettera

b) dell'art.13 del Regolamento generale, si applicano le tariffe di cui alla tabella allegato A) del presente regolamento.

#### ART.9

##### Modalità per i trasporti di salme

La vigilanza sul trasporto delle salme e delle ceneri nell'interno del Comune, comprese quelle da trasportarsi in altro Comune od all'estero o da ivi provenienti, da eseguirsi con l'osservanza delle disposizioni degli artt. dal 13 al 33 del Regolamento 21.12.1942, n.1880, spetta all'Ufficiale Sanitario, o sotto la sua responsabilità, da personale del suo Ufficio, per la parte che è attribuita dalla legge all'Autorità comunale.

Spetta altresì all'Ufficiale sanitario prescrivere le cautele da eseguirsi per il trasporto delle salme durante il periodo di osservazione, di cui all'art.14 del citato regolamento.

#### ART.10

##### Trasporto delle salme delle persone decedute per cause di malattie infettive-diffusive

Il Sindaco, prescrive, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, le particolari norme da seguirsi per rendere le estreme onoranze alle salme delle persone decedute per causa di malattia infettive-diffusive, a mente del secondo comma dell'art.15 del Regolamento 21.12.1942, n.1880, salvo che il Prefetto vieti le onoranze stesse nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Salve le diverse prescrizioni stabilite dal Prefetto nel caso che sia decretato il divieto di cui sopra, il Sindaco può disporre che le salme delle persone decedute per malattie infettive-diffusive siano trasportate per la via più breve in ora da fissarsi dall'Ufficiale Sanitario, senza accompagnamento di corteo funebre e con la partecipazione di un solo sacerdote che impartisce al limitare della porta di casa la benedizione al cadavere.

L'osservanza delle cautele prescritte dal comma primo dell'articolo 15 e dell'art.22 del citato regolamento deve essere accertata dall'Ufficiale Sanitario o, sotto la propria responsabilità, da personale del suo Ufficio.

## ART. 12

### Autorizzazione del Sindaco al trasporto

L'autorizzazione del Sindaco al trasporto dei cadaveri al Cimitero, da rilasciarsi all'incaricato del trasporto e da consegnarsi al custode del Cimitero, può essere apposta in calce al permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile ai sensi dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e dell'art. 6 del regolamento di Polizia Mortuaria.

Per il trasporto di salme da trasferire in altro Comune della Repubblica, il Sindaco rilascia, a richiesta dei congiunti della persona deceduta, l'autorizzazione prevista dall'art. 30 del D.P.R. 10.6.1955, n. 854, previa certificazione dell'Ufficiale sanitario sull'osservanza delle norme che regolano la materia.

## ART. 12/bis

### Trasporto di salme all'estero

Per il trasporto di salme all'estero è necessario il passaporto mortuario che viene rilasciato dal Prefetto in conformità del Regolamento di Polizia Mortuaria 21.12.1942, n. 1880, e per gli stati che vi hanno aderito, a termini della convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1927 (R.D. 1°/7/1937, n. 1379).

Il trasporto mortuario è soggetto al visto dell'autorità consolare dello stato di destinazione della salma.

## ART. 13

### Casse occorrenti per il trasporto delle salme

L'autorità comunale non può prescrivere che le casse per il trasporto dei cadaveri da trasferirsi fuori del Comune o destinati alla tumulazione nell'interno del Comune abbiano caratteristiche diverse da quelle stabilite negli articoli 27 e 56 del Regolamento di polizia mortuaria del 21.12.1942, n. 1880, nè può consentire deroghe alla osservanza delle disposizioni stesse ed a quelle delle convenzioni internazionali per il trasporto di salme all'estero.

Il relativo controllo è affidato all'Ufficio Sanitario comunale. Per il trasporto al Cimitero dei cadaveri destinati alla inuma-

zione, salvo che si tratti di salme provenienti da altro Comune, per il cui trasporto di debbano osservare le norme di cui all'art. 27, comma primo del Regolamento predetto, devono usarsi casse conformi agli artt. 53 e 54 del Regolamento stesso.

L'Ufficiale sanitario può prescrivere particolari mezzi e cautele per il trasporto dei cadaveri in stato di avanzata putrefazione.

Per le casse da fornirsi a spese del Comune si applicano le disposizioni dall'art. 8 comma secondo del presente regolamento.

#### ART. 14

##### Percorso del corteo funebre

I convogli funebri dall'abitazione del defunto o dal luogo dove viene prelevata la salma devono seguire, per giungere al Cimitero, il percorso più breve, salvo disposizioni particolari dello Ufficio comunale, cui spetta di stabilire l'orario e l'itinerario del trasporto sia in andata che in ritorno.

E' vietato fermare o disturbare il convoglio funebre o il corteo in qualsiasi maniera? I Trasporti funebri devono essere eseguiti provvedendo al passo.

Per i trasporti delle persone decedute in causa di malattie infettive-diffusive si applicano le disposizioni dell'art. 10.

#### ART. 15

##### Cerimonie religiose

Quando debbasi compiere cerimonie religiose, il cadavere viene trasportato dalla casa alla Chiesa, dove deve rimanere soltanto per il tempo strettamente necessario alle predette cerimonie.

Qualora il cadavere si trovi in stato di avanzata putrefazione, non sarà portato in Chiesa, ma si potrà permettere che vi si femmi davanti per l'adempimento delle cerimonie religiose.

E' fatta salva applicazione delle disposizioni dell'art. 10 nei casi ivi previsti.

CAPO III<sup>^</sup>

SERVIZIO DEI CARRI FUNEBRI

ART. 16

Servizio di trasporto funebri in privativa

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune viene eseguito dal Comune stesso con diritto di privativa, giu~~st~~ sta la facoltà concessa dall'art. 1, n. 8 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Il servizio, sia per i trasportati di adulti che per quelli di fanciulli, è soggetto alla tariffa allegato A) al presente Regolamento.

I trasporti funebri degli iscritti nell'elenco dei poveri vengono effettuati gratuitamente.

Il trasporto delle salme nel territorio del Comune si effettua con carri funebri messi a disposizione del Comune per le famiglie che ne faranno richiesta all'Ufficio comunale. Resta inibito di servirsi di altre ditte.

I trasporti da effettuarsi fuori del Comune potranno essere consentiti ad altre ditte le quali dovranno osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento e corrispondere il diritto stabilito nella tariffa per i trasporti di ultima classe.

ART. 17

Deroghe all'impiego di carri funebri del Comune  
(mod. con delib. n. 178 del 20.12.72)

Il trasporto delle salme con carri funebri del Comune può essere derogato nei seguenti casi:

- a)-Per il trasporto di soci di confraternite ed altre associazioni riconosciute come Enti morali che abbiano come fine anche il trasporto, con mezzi propri, dei soci defunti;
- b)-per il trasporto di salme di militari eseguito dalle Amministrazioni militari con mezzi propri;
- c)-per il trasporto dei feretri provenienti da altri Comuni, purchè eseguiti da altre ditte;
- d)-in tutti i casi che, per il loro carattere eccezionale

espressamente riconosciuto dal Sindaco, non possono aver luogo per tramite del Comune. Per questi dipi di trasporti non dovrà corrispondersi al Comune alcun diritto.

#### ART. 18

##### Caratteristiche dei carri funebri (delib. n. 178)

Nei trasporti funebri sono ammesse distinzioni di classe, pertanto gli stessi appartengono ad un'unica categoria.

#### ART. 19

##### Norme per ottenere il servizio (delib. n. 178)

Chi richiede il trasporto deve versare all'ufficio municipale competente, che ne rilascia ricevuta, il prezzo di tariffa previsto dalla tabella allegata.

L'ufficio stesso, dopo effettuato il versamento di cui sopra, rilascerà da apposito registro a madre e doppia figlia, l'ordine di trasporto nel quale sono indicati: gli estremi del versamento fatto, il giorno e l'ora in cui il trasporto dovrà essere effettuato ed il percorso da seguire? Una delle figlie viene rilasciata al richiedente, l'altra dal personale dell'Ufficio, verrà consegnata all'inziaricato del servizio di trasporti funebri, in tempo utile per poter apprestare il carro ed effettuare il trasporto nell'ora indicata.

#### ART. 20

##### Divieto di prestazioni

Nessun trasporto potrà essere effettuato senza l'autorizzazione dell'Ufficio comunale, il cui ordine di servizio non può essere modificato o comunque alterato.

#### ART. 21

##### Divisa del personale

Il personale addetto ai trasporti funebri indosserà in servizio apposita e decorosa divisa nera e berretto pure nero nella foggia che sarà determinata dal Consiglio comunale.

ART.22

Sorveglianza sul servizio

La sorveglianza dei trasporti funebri viene esercitata dall'Ufficio comunale a mezzo dei propri agenti.

ART.23

Modalità di servizio

I carri funebri devono arrivare alla dimora del defunto o nel luogo fissato per ricevere la salma, quando non è possibile l'accesso alla dimora, almeno quindici minuti prima dell'ora fissata per il trasporto. I carri funebri non possono prendere posto che il conducente e le persone addette al servizio. È proibita qualsiasi sosta dei carri a meno che non sia dovuta a forza maggiore o a motivo di onoranze funebri.

I richiedenti devono prestarsi gratuitamente al trasporto del feretro dal luogo del decesso al carro funebre ove la località sia inaccessibile al carro stesso.

Il servizio del trasporto si intende terminato col deposito del feretro al cimitero e ad altro eventuale luogo di destinazione.

TITOLO II  
SERVIZIO DEI CIMITERI

Capo I°

Disposizioni generali

ART.24

Designazione del Cimitero Comunale

Il Cimitero comunale comprende:

- a)-Campi comuni per le sepolture ordinarie;
- b). . . . .
- c)-. . . . .
- d)-. . . . .
- e)-. . . . .

La costruzione e ampliamento del Cimitero suddetto risale .

. . . . .  
Le piante di esso sono depositate all'Ufficio d'igiene e al  
l'Ufficio tecnico comunale; vi sono segnate le superfici destina  
te a campi comuni, quelle destinate a . . . . .  
. . . . .  
copia di tali piante è depositata presso l'Ufficio del Medico  
Provinciale agli effetti dell'art.84 del regolamento generale  
di Polizia Mortuaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria sul cimi  
tero spettano al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario ai sensi  
dell'art.44 del regolamento citato.-

ART.25

Cadaveri ricevibili nel Cimitero

Secondo l'art.43 del regolamento generale di polizia mor  
tuaria, nei cimiteri comunali sono ricevuti:

- a)-i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale,  
qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b)-i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi  
in esso <sup>in</sup>vita, la residenza;
- c)-i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune  
e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento

in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;  
d)-i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

Salve le eccezioni previste dall'art.83 del "regolamento 21 dicembre 1942, n.1880, nessun cadavere può essere seppellato in luogo diverso dal Cimitero comunale.

## CAPO II°

### POLIZIA INTERNA ED ESTERNA DEI CIMITERI

#### ART.26

##### Ordine nei Cimiteri

Non è permessa l'entrata dei veicoli nel Cimitero. E' proibito l'accesso alle persone che hanno con sè cani od altri animali; a quelle che trovansi in stato di ubriachezza, ed ai fanciulli della apparente età minore di dieci anni, quando non siano accompagnate da persone adulte.

E' proibito scalare il muro di cinta, scavalcare i cancelli ed i contorni rialzati delle sepolture.

Nei Cimiteri si dovrà serbare un contegno decoroso, astenersi dal fumare, dal cantare e dal commettere atti contrari alla decenza.

Non si dovranno disturbare i dolenti che stanno in meditazione o in preghiera. E' vietato sedersi, sdraiarsi sull'erba, sporcare, deteriorare e, in qualunque modo, recar danno alle sepolture, ai fiori, alle decorazioni ed ai muri.

E' vietato nell'interno del Cimitero raccogliere fiori, erbe, ramoscelli, come pure asportare da esso terra, legno, erbe ecc.

E' vietata l'affissione di qualunque manoscritto o stampato o figura sui muri sia interni che esterni del Cimitero.

#### ART.27

##### Adornamento di fosse

E' permesso alle famiglie dei defunti di deporre fiori e ghirlande sulle fosse, di coltivare fiori e arbusti, purchè non raggiungano l'altezza di metri uno. Quando i fiori e gli arbusti piantati e coltivati sulle sepolture delle famiglie dei defunti sporgessero dal perimetro di esse, o superassero l'altezza prescritta,

Sindaco inviterà le famiglie a regolarli nella giusta misura e, in caso di inadempimento; procederà d'ufficio a spese degli inadempienti.

Gli oggetti mobili di ornamentazione che risultassero comunque indecorosi o d'ingombro per le tombe vicine, saranno a cura del Custode rimossi e conservati in apposito magazzino. Trascorso un anno, ove non siano reclamati, saranno distrutti.

I fiori che vengono tolti dalle tombe devono essere deposti negli appositi luoghi e recipienti di raccolta. I fiori appassiti abbandonati sulle tombe sono distrutti a cura del Custode.

#### ART. 28

##### Nettezza dei Cimiteri

Tutte le erbe che cresceranno nel Cimitero saranno tagliate ed immediatamente bruciate nel recinto stesso. Il Viale d'accesso e quelli di circolazione interna del Cimitero, gli intervalli che separano le sepolture tanto comunali che private, e ogni parte del Cimitero stesso dovranno essere mantenute sgombre ed in stato di perfetta nettezza.

#### ART. 29

##### Guasti e sottrazioni

L'Amministrazione comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti e delle sottrazioni che si verificassero nel Cimitero comunale.

I guasti ed i deterioramenti che fossero, anche involontariamente, cagionati nel cimitero da persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati dalle persone che li produssero e da quelli che risulteranno, in simili casi, civilmente responsabili per i loro rispettivi dipendenti.

#### ART. 30

##### Croci, lapidi e cippi ricordo

Allorchè una croce od altra decorazione, in una sepoltura privata, venga a spostarsi così da offendere il decoro estetico del Cimitero, i rispettivi eredi dei defunti devono fare eseguire le opportune riparazioni. Non ottemperandovi, sarà facoltà della

Autorità Municipale di fare eseguire le riparazioni d'ufficio o di far asportare le opere guaste o cadenti, le quali si intendranno passate senz'altro in proprietà del Comune.

Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altro ricorso posto tanto sulle fosse comuni quanto sulle sepolture private non potranno essere smossi, nè modificati, senza il permesso del Sindaco.

Si richiamano altresì le disposizioni dell'art.49.

Nessun oggetto può essere asportato dal Cimitero senza rendere edotto il Custode.

#### ART.31

Proprietà del Comune su lapidi, monumenti sepolcrali ed altri cippi ricordo

Allorchè vengono eseguite le esumazioni ordinarie di cui all'art.54 o quelle dipendenti dalla fine delle concessioni consentite dal presente Regolamento, le lapidi, i monumenti sepolcrali, le urne, ed i ricordi che le concernono, restano di spettanza ineccepibile del Comune, quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà di volta in volta prescritto, non inferiore a mesi sei.

#### ART.32

(delib. n.178)

Manutenzione dei manufatti e dei monumenti

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti ed i monumenti di loro proprietà, eccetto quanto disposto dal successivo art.66 ter.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti la famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

#### ART.33

Sistemazione, ampliamento; zona di rispetto

Tenute presenti le disposizioni di cui al 16° del regolamento

21.12.1942, n.1880, da osservarsi per la sistemazione e l'ampliamento, nonchè per la costruzione di nuovi cimiteri, l'Autorità comunale vigilerà affinchè siano osservate le disposizioni degli articoli 337 e 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n.1265 e degli articoli 86 e 87 del regolamento sopracitato, riguardanti la zona di rispetto intorno ai Cimiteri.

#### ART.34

##### Orario d'apertura del Cimitero

Il Cimitero sarà tenuto aperto al pubblico col seguente orario:

dal 1° maggio al 30 settembre:

giorni feriali e festivi dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore 14 alle ore 17.

dal 1° ottobre al 30 aprile:

giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16.

Durante l'orario stabilito nel comma precedente il cancello del Cimitero dovrà rimanere aperto. Nelle altre ore dovrà essere sempre chiuso a chiave a cura del custode.

#### CAPO III°

##### DISCIPLINA DEI LAVORI INTERNI NEL CIMITERO

#### ART.35

##### Divieti

Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati nell'interno del Cimitero, fuori dell'orario stabilito per l'accesso al pubblico o senza speciale autorizzazione del Sindaco.

Non è permesso di eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi.

Col giorno 26 ottobre dovrà cessare qualsiasi lavoro richiedente l'uso di ponti di servizio ed il Cimitero dovrà essere sgombrato dai materiali di costruzione, ecc.; col giorno 29 ottobre dovrà cessare qualsiasi lavoro di scalpellino, muratore, stuccatore, decoratore, scultore, fabbro, lattoniere? I lavori in corso a tale data non potranno essere ripresi che col

giorno 5 novembre.

#### ART.36

##### Prescrizioni particolari

Nella esecuzione dei lavori i concessionari debbono provvedere a che non venga recato alcun danno alla proprietà municipale e privata, non si occupi, in modo anche temporaneo, senza speciale permesso, alcun sito oltre a quello avuto in concessione e non si lascino senza una legittima ragione sospesi i lavori.

I materiali da impiegarsi per l'esecuzione dei lavori dovranno essere scaricati fuori dal recinto del Cimitero per esservi introdotti di mano in mano che occorra il loro impiego.

Se per il loro trasporto nell'interno occorresse impiegare grossi veicoli, l'esecutore dell'opera dovrà depositare alla tesoreria comunale una somma in denaro da determinarsi dal Sindaco, a garanzia dei guasti e danni che comunque fossero arrecati ai manufatti del Cimitero, pubblici e privati, e ciò senza pregiudizio di qualsiasi ragione da far salire in competente sede a riguardo dei danni stessi. La somma depositata sarà restituita ad opera ultimata, detratto l'importo degli eventuali lavori di riparazione che si rendessero necessari.

#### CAP. IV°

##### CUSTODE DEL CIMITERO

#### ART.37

##### Stato giuridico ed economico del Custode

Lo stato giuridico ed economico del custode del Cimitero è disciplinato dal vigente regolamento organico degli impiegati e salariati del Comune.

#### ART.38

##### Registro delle inumazioni

Al Custode del Cimitero devono essere consegnati entro il 31 dicembre i moduli in duplo del registro prescritti dall'art.45 del regolamento generale di Polizia Mortuaria, con l'elenco delle annotazioni da iscrivere sullo stesso, che, a mente di detto articolo sono:

1)-le inumazioni che vengono eseguite precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2)-le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati depositati;

3)-qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di resti mortali, ecc..-

A mente del successivo art.46, un esemplare del registro deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Cimitero.

#### ART.39

##### Doveri del custode

Il Sindaco consegna al custode del Cimitero un esemplare del regolamento di polizia mortuaria 21.12.1942, n.1880 ed una copia del presente regolamento, perchè vi si uniformi e li tenga nei locali del Cimitero a disposizione di chi volesse prenderne visione.

Oltre che curare, per ogni cadavere ricevuto, di ritirare e tenere presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.12, il custode deve:

- a)-presentare i registri di cui al primo comma ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi;
- b)-provvedere alla nettezza ed alla conservazione delle bare, degli arredi e attrezzi funebri della camera mortuaria;
- c)-raccogliere le ossa scavate e deporle nell'ossario comune;
- d)-visitare, nell'estate, le fosse riempite di fresco, per otturare con terra vagliata ed umida, le screpolature che si fossero manifestate nel terreno e riparare qualsiasi guasto avvenuto;
- e)-tenere puliti e mondi i canali di scolo ed i sentieri e falciare le erbe ogni qualvolta se ne manifesti la necessità;
- f)-bruciare, nell'interno del Cimitero, le erbe falciate e qualunque altra materia vegetale, nonchè le casse o parti di esse che si trovano nelle escavazioni;
- g)-regolare le esumazioni ordinarie e le estumulazioni;

h)-sorvegliare per la conservazione dei monumenti tutti, dei fabbricati interni ed esterni del Cimitero informando subito il Sindaco o chi per esso di ogni deterioramento.

#### ART.40

Scavo delle fosse, operazioni di interramento o di tumulazione, di esumazione o di estumulazione.

Lo scavo delle fosse nei campi comuni è attribuzione dei seppellitori sotto la direzione del custode.

Nessun compenso speciale è dovuto per il lavoro di scavo delle fosse e per le operazioni di interramento nei campi comuni o di esumazione di talune sia se richieste dai privati, nei casi e modi consentiti dalla legge, sia se ordinate dall'autorità giudiziaria.

Al personale di cui sopra è pure affidata l'apertura dei sepolcreti di famiglia quando richiedano operazioni di scavo, sia per la tumulazione che per l'estumulazione delle salme nei casi e modi predetti.

In caso di accertata necessità il Sindaco può disporre che ai lavori di cui sopra, concorra, sotto la direzione del custode, ma novalanza straordinaria spese del Comune.

Il custode e gli interratori non possono esigere dai privati compensi per le operazioni di cui sopra, salva l'applicazione del disposto dell'art.41.

#### ART.41

Prestazioni per conto di privati

I privati devono, di regola, ricorrere alle prestazioni di artigiani ed operai di loro fiducia per l'esecuzione di lavori inerenti alla conservazione dei sepolcreti, alla chiusura in murature dei loculi, alla apposizione delle lapidi e croci, all'abbellimento dei tumuli e simili.

Le operazioni di apertura e chiusura dei sepolcreti e dei colombari ed i lavori da eseguire nell'interno delle tombe di famiglia, quando vi esistano salme tumulate, devono essere condotti con la assistenza del custode, che vi è tenuto nell'interesse del servizio e senza diritto a compenso speciale.

#### ART.42

Divieti

E' severamente proibito al custode di sottrarre qualunque oggetto ai cadaveri. Egli dovrà curare che tale sottrazione non si verifichi da parte di altri. Gli è pure vietato sollecitare mance e di ricevere indumenti serviti per i cadaveri o qualsiasi oggetto rinvenuto sugli stessi.

#### CAP.V°

#### INUMAZIONI

#### ART.43

#### Campi Comuni

I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Con deliberazione della Giunta mun.le verrà stabilito, all'inizio di ogni decennio, il piano distributore delle fosse individuali, dividendo in riquadri proporzionali, al numero delle inumazioni in un anno in modo che una fossa sia accanto all'altra in file continue, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

#### ART.44

#### Utilizzazione delle fosse

Nel Cimitero ove l'utilizzazione delle fosse nei campi comuni procede in modo diverso da quello stabilito dall'art.48 del Regolamento 21.12.1942, n.1880, la Giunta delibererà il piano distributore delle fosse e l'attuazione dell'utilizzazione in modo alternato dei posti dispari e successivamente dei posti pari di ciascun riquadro, o campo, come prescritto dal suddetto articolo, non appena ultimato il ciclo di occupazione del ~~un~~ riquadro o campo con il precedente sistema.

#### ART.45

#### Numerazione delle fosse nei campi comuni

La forma, le caratteristiche ed il materiale dei cippi prescritti dall'art.49 del Regolamento generale di polizia mortuaria, saranno stabiliti dalla Giunta municipale, sentita la commissione edilizia comunale.

Il custode dovrà curare che i cippi siano sempre scoperti, allineati, leggibili e dovrà procedere, previa comunicazione all'Uffi-

cio comunale, alla sostituzione di quelli che fossero rotti o divenuti illegibili.

#### ART.46

##### Dimensioni delle fosse nei campi comuni

A mente degli articoli 50,51 e 52 del Regolamento generale di Polizia mortuaria, ciascuna fossa per l'inumazione deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo avervi deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone aventi oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda (a metri due) la lunghezza di metri uno e ottanta e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra metri 0,60 da ogni lato. Si deve calcolare, perciò, per ogni posto, una superficie di area di mq.3,50.-

#### ART.47

##### Rialzo di fosse per sviluppo di gas

Riscontrando il rialzo di fosse per sviluppo di gas cadaverici, dovranno riunirsi ai due punti estremi della fossa stessa, Rami secchi di pino o altri materiali atti alla combustione e traforarsi, in due o più punti obliquamente, il terreno con una trivella della lunghezza di metri 1,70. Eseguiti i fori si applicherà fuoco ai materiali sopra raccolti, alimentando per qualche tempo. Si verserà quindi abbondante soluzione di cloruro di calce o di solfato di ferro entro i fori praticati i quali verranno poi diligentemente chiusi con terra bagnata e ben compressa.

#### ART.48

##### Casse per l'inumazione

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

#### ART. 49

##### Collocamento di croci e di ricordi sepolcrali su fosse comuni

Sulle fosse del campo comune potrà essere collocata gratuitamente una croce di legno o di ferro semplice recante il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto.

Per collocare sulle tombe comuni croci ed altri ricordi sepolcrali marmorei diversi dalla semplice croce di cui al precedente comma, dovranno osservarsi le norme degli artt. 60 e 61.

Il custode dovrà curare che le lapidi e croci sui campi comuni siano sempre verticali ed allineati. Nel caso in cui il lavoro di raddrizzamento comportasse un tempo notevole o l'impiego di materiali o pericolo per l'integrità del manufatto, i congiunti del defunto sono tenuti a provvedere entro 15 gg. ai lavori necessari, dietro invito del Sindaco, con riserva del procedimento d'ufficio a tenore di legge e senza responsabilità per eventuali rotture.

Se i manufatti esistenti nelle fosse dei campi comuni sono deteriorati irrimediabilmente ed in modo da costituire, a giudizio dell'Autorità comunale, deturpazione e stonatura grave per l'ambiente, anche se a causa del procedimento d'ufficio di cui al comma precedente, il Sindaco invita gli interessati a procedere alla loro sostituzione entro congruo termine, con avviso, che in caso di inadempienza i manufatti deteriorati saranno rimossi dall'autorità.

#### CAPO VI°

##### TUMULAZIONI

#### ART. 50

##### Luoghi di tumulazione delle salme

Le sepolture a sistema di tumulazione sono praticate nei colombari, loculi e cripte costruite dal Comune e nei sepolcreti costruiti dai privati su aree loro concesse nel Cimitero ai sensi del successivo Titolo III° oppure, nei casi previsti dagli

artt. 79 e 83 del Regolamento generale di polizia mortuaria, fuori dal Cimitero, semprechè rispondano ai requisiti strutturali stabiliti nell'art. 55 del Regolamento stesso.

#### ART. 51

##### Casse per le tumulazioni

A mente dell'art. 56 del Regolamento 21 dicembre 1942, n. 1880, le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27, fatta salva la concessione di uso degli apparecchi speciali di cui all'ultimo comma del precitato art. 56.-

#### ART. 52

##### Tumulazioni provvisorie

A mente dell'art. 57 del Regolamento generale, i loculi ove si effettuano le tumulazioni provvisorie e le casse da usarsi per le stesse, devono rispondere ai requisiti degli artt. 55 e 56 dello stesso Regolamento Generale.-

#### CAPO VII

##### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### ART. 53

##### Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

A mente dell'art. 61 del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal custode secondo il turno di rotazione delle inumazioni indicato all'art. 44 del presente regolamento.

Le estumulazioni ordinarie si effettuano, ai sensi dell'articolo 65 del citato regolamento generale, allo scadere del periodo di concessione.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono sospese nel periodo dal 20 ottobre al 5 novembre.-

#### ART. 54

E' fatto salvo per i resti mortali dei Caduti in guerra o per causa di guerra, l'obbligo dell'Amministrazione comunale di non provvedere alla esumazione o estumulazione d'ufficio senza avere assunto accordi, tramite il Prefetto, con il Commissa-

riato generale onoranze Caduti in guerra presso il Ministero della Difesa, al quale è affidata, ai sensi della legge 12 giugno 1931, n.887 e 9 gennaio 1951, n.204, la sistemazione di tali resti mortali.

#### ART.55

##### Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

L'esumazione e l'estumulazione straordinaria di salme per trasportarle in altre sepolture o per cremarle, è consentita dal sindaco su domanda degli interessati in competente bollo, previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

Una copia del verbale di esumazione o estumulazione, compilato secondo il modulo fornito dal Comune, è conservato dal Custode del Cimitero ed allegato al registro prescritto all'articolo 38.-

All'Ufficiale Sanitario che assiste alle operazioni di esumazioni o estumulazione a richiesta privata sono dovuti i diritti previsti nella apposita tariffa provinciale.

Le esumazioni straordinarie a richiesta privata sono sospese dal 20 ottobre al 5 novembre.-

#### ART.56

##### Rinvio al regolamento generale di polizia mortuaria

Per tutto quanto concerne le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, e precisamente:

- per le esumazioni ordinarie dall'autorità giudiziaria;
- per i periodi normali di divieto delle esumazioni straordinarie;
- per l'esumazione di salme di persone morte per malattia infettiva contagiosa;
- per la raccolta ed il deposito delle ossa e per la distruzione degli avanzi degli indumenti, casse ecc.:
- per il trattamento da usarsi ai feretri estumulati per essere inumati;
- per l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede;

Si richiama l'osservanza delle disposizioni degli articoli

da 62 a 67 del Regolamento 21 dicembre 1942, n.1880.-

Il sottoscritto  
 (nome e cognome)  
 (professione)

ha il piacere di  
 comunicare che  
 (contenuto della comunicazione)

è stato  
 (contenuto della comunicazione)

il giorno  
 (data)

presso  
 (luogo)

in  
 (contenuto della comunicazione)

per  
 (contenuto della comunicazione)

che  
 (contenuto della comunicazione)

è  
 (contenuto della comunicazione)

stato  
 (contenuto della comunicazione)

firmato  
 (contenuto della comunicazione)

il giorno  
 (data)

presso  
 (luogo)

in  
 (contenuto della comunicazione)

## TITOLO III°

### SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI CIMITERIALI

#### CAPO I°

#### Disposizioni generali-Lapidi e croci

##### ART.57

##### Deliberazioni istitutive

(delib. n.130)

Le concessioni per le sepolture private nei Cimiteri sono disciplinate dagli art.69 al 73 del Regolamento di Polizia <sup>ortua</sup>ria 21 dicembre 1942, n.1880 e delle disposizioni del presente titolo.

Con le deliberazioni consiliari da adottarsi ai sensi degli articoli 68 e 69 del suddetto Regolamento, sono determinate, le aree che, risultate disponibili dopo la delimitazione dei campi comuni di inumazione, sono concedibili a privati o ad altri Enti per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione oppure da destinarsi alla costruzione di colombari per tumulazioni individuali.

Le deliberazioni stesse, corredate di planimetria, prospetti, ecc. sono ostenibili gratuitamente a chi ne faccia richiesta nell'Ufficio comunale indicato all'art.2.--

##### ART.58

##### Tariffe

Le tariffe per le concessioni cimiteriali, nonchè per la posa di lapidi di cui al successivo art.60, sono allegate al presente Regolamento sotto la lettera B). Le medesime sono revisionabili quando risultino inadeguate, mediante deliberazione consiliare, su proposta della Giunta municipale, da approvarsi, nei modi di legge e sono ostenibili nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art.precedente.

##### ART.59

##### Tipi di concessione per sepolture private

(delib. n.178)

In relazione alle aree ed agli impianti disponibili del cimi

tero, di cui al 2° comma dell'art.57, possono farsi le seguenti concessioni:

- 1)-concessione dell'uso di loculi (in colombari) -per adulti e per bambini- e di celle cinerarie.
- 2)-concessione dell'uso di aree per costruzioni di posti a terra o di edicole a sistema di tumulazione.
- 3)-Concessione dell'uso di aree per costruzioni di cappelle.

Tutte le concessioni di cui sopra sono perpetue, ferma la ricognizione trentennale di cui al successivo art.63.

#### ART.60

Collocamento di lapidi, croci e monumenti sepolcrali.

(delib. n.178)

E' altresì oggetto di concessione cimiteriale il collocamento sulle fosse nei campi comuni di croci, lapidi, cippi, monumentini e simili, che non siano le semplici croci in legno o ferro di cui all'art.49, comma primo.

Alla domanda di cui al successivo articolo dovrà allegarsi il disegno del manufatto, la cui altezza non potrà superare m.1,50 dal piano di superficie del Cimitero e l'indicazione delle iscrizioni da imprimersi o applicarsi.

Le concessioni di cui al presente articolo sono gratuite.

#### ART.61

Domanda per le concessioni

(delib. n.130 e 178)

Per qualsiasi concessione cimiteriale prevista dal presente Regolamento, gli interessati dovranno presentare al Sindaco domanda in competente carta bollata comprovante il pagamento della tassa prevista dalla tabella allegato B). Tale domanda scritta non occorre per le concessioni di loculi.

Il richiedente dovrà altresì depositare l'importo presuntivo delle spese per la stipulazione del contratto in quella somma che gli sarà stata indicata dall'Ufficio comunale.

Alla domanda dovranno allegarsi tutti i documenti indicati dal presente regolamento per ciascun tipo di concessione.

#### ART.62

## ART.62

### Estinzione delle concessioni

(delib. n.130)

Le concessioni perpetue si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto con l'art.72, o col verificarsi di una delle circostanze previste dagli artt.69 (comma 5° e 6°) 70 e 71.

Le concessioni di cui all'art.60 si estinguono all'atto della esumazione ordinaria della salma per compimento del ciclo di inumazione previsto nell'articolo 53.-

## ART.63

### RICOGNIZIONE TRENTENNALE

(delib. n.130 e 178-51/75)

Tutte le concessioni perpetue sono soggette alla ricognizione trentennale. La ricognizione è diretta a constatare la esistenza in vita del concessionario o dei suoi aventi causa ed alla identificazione di questi ultimi.

La ricognizione prevede anche lo stato di conservazione delle tombe.

La ricognizione, in caso di più titolari del diritto, va fatta in favore di una sola persona con delega degli interessati, da effettuarsi nei modi di legge.

Non si può in ogni caso disporre di una sepoltura privata se il richiedente non dimostri di essere il titolare della medesima o erede del concessionario.

Qualora tra i titolari di un diritto non verrà stabilito quale debba essere il loro delegato è data facoltà al Sindaco designare il rappresentante di tutti i titolari del diritto di concessione.

## CAPO II°

### COLOMBARI

## ART.64

### Costruzione dei colombari

La costruzione dei colombari, soprasuolo o in gallerie sotterranee è deliberata dal Consiglio comunale in base ad idoneo progetto tecnico corredato della relazione dell'Ufficiale Sanitario, osservate le disposizioni vigenti sui lavori pubblici dei Comuni e le disposizioni dell'art.69 del Regolamento Generale di polizia mortuaria.

Per la costruzione di nuovi colombari il Comune può, ove non

ostino ragioni di estetica generale del Cimitero, occupare aree in precedenza lasciate a disposizione per concessioni di sepolcristi familiari, ai sensi dell'art.67, ma in tal caso deve destinare a quest'ultimo uso un'altra congrua superficie in rapporto all'afflusso delle richieste, osservate le disposizioni del citato art.69 del Regolamento generale.

Se è prevista in tariffa la concessione di colombari su periodi di tempo diversi, i loculi dovranno essere disposti in modo che siano nettamente raggruppati quelli destinati a ciascun periodo concessionale.

I colombari devono rispondere ai requisiti costruttivi indicati nell'articolo 55 del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria.

#### ART.65

##### Concessione d'uso dei colombari (delib. n.130 e 178)

La concessione del diritto d'uso dei loculi nei colombari è disposta dal Sindaco e deve risultare da atto pubblico o scrittura privata. In ciascun loculo è permessa la tumulazione contemporanea di una salma e di una cassetta di resti o, alternativamente, di sole cassette di resti, fino ad un massimo di quattro, sempre che la salma ed i resti appartengano ad ascendenti o discendenti del concessionario, al coniuge o a parenti fino al secondo grado. Solo con la stipulazione dell'atto la concessione si intende perfezionata.-

#### ART.66

##### Norme per la chiusura dei colombari (delib. n.178)

Ogni loculo deve essere chiuso con lastre di marmo, da acquistarsi dagli interessati e da collocarsi sopra muratura fatta con mattoni legati con cemento a strati dello spessore di almeno un centimetro ed intonacate con cemento liscio.

Sulla lastra, sempre a spese e cura degli interessati, verrà fatto incidere apposita iscrizione, la quale però deve riportare il visto preventivo di approvazione del Sindaco, da richiedersi nella domanda di cui all'art.61.

Quanto sopra vale anche per le rifiniture.-

ART.66/bis

Rinuncia alla concessione di loculi- Rimborsi  
(delib. n.130)

La rinuncia alla concessione di loculi è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma e quando, essendo stata occupata, la salma ed i resti vengono trasferiti per una diversa sistemazione. Il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata. La rinuncia dà luogo al rimborso dei 9/10 del prezzo pagato, se fatta nel 1° anno di contratto, agli 8/10 se fatta nel 2° anno, ai 7/10 se fatta nel 3° anno, ai 6/10 se fatta nel 4° anno, alla metà se fatta dal 5° al 10° anno; oltre non dà diritto ad alcun rimborso.

Il trasferimento nel 1° mese dalla concessione per dare migliore sistemazione nei Cimitero si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

Non è ammessa la cessione del diritto d'uso di sepoltura per i loculi.

ART.66/ter

Onere della manutenzione dei loculi  
(delib. n.130)

Il Comune assume l'onere per la manutenzione perpetua dell'intero manufatto, escluse le opere e rifiniture a carico dei privati sin dall'inizio.

CAPO III°

AREE PER SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART.67

Concessioni del diritto di uso di aree  
(delib. n.130 e 178)

La concessione di aree per cappelle è data con deliberazione della Giunta mun.le in base al piano di distribuzione stabilito con la deliberazione consiliare di cui all'art.57; quella per i posti a terra <sup>ed edicole</sup> è data dal Sindaco.

Il contratto di concessione è stipulato dal Sindaco.

Solo con la stipulazione del contratto la concessione si intende perfezionata.

La concessione d'uso lascia integro il diritto di proprietà del Comune.

ART.67 Bis  
(delib. n.225/75)

Nelle Cappelle, Edicole Funerarie e Posti a terra è prevista la tumulazione contemporanea, in ciascun loculo, di una salma e di una cassetta contenente resti mortali, oppure di sole cassette fino ad un massimo di quattro.

ART.68  
DIVIETO DI CONCESSIONE

A mente dell'ultimo comma dell'art.70 del Regolamento generale di Polizia Mortuaria, non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ART.69  
RISERVE, CONCESSIONE e TRASMISSIONE DEL DIRITTO D'USO  
(delib.n.130/72- n.51/75 - 225/75)

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, ovvero, alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario ed a quello della propria famiglia, ovvero, alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario.

La concessione alla sepoltura delle tombe di famiglia si trasmette per l'eredità ai discendenti ed ascendenti in linea retta, ed in mancanza di questi, in linea collaterale nel modo contemplato dalla legge per le successioni (ab intestato).

Nessuna salma potrà essere rimossa da una sepoltura a perpetuità se non per essere trasportata in altra avente uguale carattere.

Le iscrizioni che riguardano i defunti poste nelle sepolture perpetue possono, con l'autorizzazione del Sindaco, essere sostituite con altre di dimensioni minori, ma in nessun caso possono essere cancellate od eliminate.

Può permettersi la cessione del diritto d'uso a terzi, di tutta o di parte delle sepolture di famiglia, quando ricorrano giustificate ragioni familiari od economiche, da valutare a giudizio dell'Amministrazione con esclusione di intenti di speculazione e sempre che siano rispettate le salme già accolte. La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da titoli regolari e cioè:

a)-per successioni legittime:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di attestazione giudiziaria, dai quali risultino le successioni per nomi fino agli attuali eredi e alla attestazione espressa che non sussistano altri eredi;

b)-per successione testamentaria

copia o estratto del testamento.

c)-per cessione o rinuncia

contratto rogato dal Notaio o dal Segretario comunale se nell'interesse del Comune stesso, da produrre in copia autentica.

Tali atti sono da presentare, con domanda di voltura all'Ufficio entro sei mesi dal verificarsi della relativa causa e le necessarie variazioni.

In caso di più titolari, dovrà essere indicata una sola persona quale delegato per tutti i rapporti con il Comune.

Entro tre mesi il Sindaco darà comunicazione dei provvedimenti relativi. Nella rinuncia la spesa di atto è a carico del rinunciatario.

I documenti relativi ai trapassi sono conservati dal Comune e sono annotati nel fascicolo di sepoltura.

La trasmissione dei diritti per successione deve risultare da deliberazione della Giunta Municipale.

ART.70  
SEPOLCRETI ABBANDONATI  
(delib.n.178)

Quando un sepolcreto a sistema di tumulazione si trovi in stato di abbandono indecoroso ed il concessionario o i di lui successori non provvedono alle occorrenti opere di restauro, potrà la Giunta com.le deliberare la revoca della concessione e rientrare gratuitamente in possesso del sepolcreto disponendone liberamente, previa diffida notificata agli interessati, o, quando questi non siano conosciuti, pubblicità per trenta giorni all'albo pretorio del Comune.

I resti mortali esistenti nellatomba recuperata saranno a cura del Comune raccolti in appositi loculi con l'indicazione della famiglia alla quale la tomba apparteneva.

ART.71

Estinzione dei concessionari

Qualora venissero ad estinguersi senza eredi gli aventi diritto alle concessioni perpetue, l'area ritornerà in piena disponibilità del Comune, al quale passeranno in proprietà dopo 50 anni dall'ultima tumulazione, tutti i manufatti sotterranei e di superficie.

E' applicabile la norma del secondo comma del precedente articolo.

ART.72

Diritto dei concessionari nel caso  
di soppressione del Cimitero

In caso di soppressione del Cimitero si applicano nei riguardi degli Enti e delle persone fisiche concessionari di posti per sepolture private con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, le disposizioni dell'art.76 del regolamento generale di polizia mortuaria. Essi hanno soltanto diritto, salvo patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del Regolamento di polizia mortuaria approvato con R.D. 25.7.1892, n.448, ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo che loro spetta o a perpetuità, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel Cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate

nel trasferimento dei resti mortali esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo pure i patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del predetto regolamento.

Il materiale dei monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nel cimitero soppresso restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo Cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

A tal fine si intende che abbiano opposto rifiuto a quei concessionari che, formalmente invitati dal Comune, non abbiano effettuato il trasporto entro sei mesi dalla notifica dell'invito.

#### ART. 73

##### Obblighi del concessionario

Il concessionario deve sottostare a tutti gli obblighi determinati con l'atto di concessione.

Egli deve costruire la sepoltura entro il termine fissato nell'atto stesso. Trascorso il quale senza che le opere siano ultimate, sarà soggetto, per ogni giorno di ritardo, alla multa prevista nell'atto. Decorsi sei mesi dalla scadenza contrattuale del termine di ultimazione dei lavori, senza che il sepolcro sia ultimato in conformità del progetto approvato, la Giunta municipale provvederà a revocare la concessione senza che il Comune sia tenuto al rimborso delle somme o tasse pagate. Il provvedimento della Giunta divenuto esecutivo ai sensi di legge, è definitivo agli effetti dell'art. 343 del T.U. della legge comunale e provinciale 3.3.1934, n. 383.-

Detto provvedimento deve essere, a cura del Sindaco, notificato al concessionario nelle forme e delle citazioni avanti al conciliatore. I Materiali posti in opera o depositati sull'area relativi alla concessione revocata o in altra parte del Cimitero o del suolo pubblico all'immediato esterno di esso devono essere sgombrati dal concessionario scaduto entro il termine, non infe-

riore a 15 giorni, che gli sarà ingiunto dal Comune con regolare notifica amministrativa. In caso di inadempienza i materiali suddetti passeranno in proprietà del Comune, che ne disporrà liberamente.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso che pendente il ricorso o lite contro il provvedimento di revoca della concessione.

#### ART. 74

#### Progetti di costruzione delle sepolture private (dalib. n. 178)

I progetti di costruzione di cappelle, da allegarsi alla domanda di cui all'art. 61, debbono essere approvati dalla Giunta municipale sentita la commissione edilizia e l'Ufficialità sanitaria.

I disegni delle opere da eseguire dovranno essere in scala non superiore a 1/50 con i relativi particolari tecnici ed ornamentali, devono essere presentati in triplice originale, di cui uno in competente bollo da conservarsi nell'archivio comunale, uno per l'ufficio d'igiene e l'altro da restituirsi al richiedente.

Opera ultimata l'ufficio tecnico, su richiesta del privato dovrà accettare l'agibilità della sepoltura.

Per i posti a terra e le edicole è sufficiente allegare un disegno in triplice copia e firma del murista o di chi disegna l'opera. Per essi l'approvazione è data dal Sindaco.

#### ART. 75

#### Norme generali di costruzione - Uso del muro di cinta

(dalib. n. 187/72 - n. 225/75 - n. 235/78)

Si rinvia al 2° comma dell'art. 72 del regolamento generale, la sepoltura privata non debbono mai avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Il concessionario non potrà eseguire lavori o scale di accesso sul suolo pubblico contiguo a quello di cui uso ha avuto in concessione, anche se tali lavori o scale servono necessariamente per il necessario ed il conveniente uso del sepolcro nell'area concessa.

Non si considerano comprese nel perimetro delle aree concesse le piazzole costruite a protezione delle cappelle stesse, purchè mantenute a livello del piano di campagna e di pubblico transito.

È consentito al concessionario che procederà alla costruzione della sepoltura in sopraelevazione, di utilizzare il muro di cinta del Cimitero come parete della costruenda sepoltura, purchè l'area concessa confini con il muro suddetto.

Questa facoltà è connessa e subordinata all'indirizzo estetico-informativo che venisse stabilito per le singole zone monumentali del Cimitero.

Al tratto di muro usufruito dovranno apportarsi le integrazioni che, caso per caso, saranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

Il Comune resta però esonerato da ogni responsabilità connessa e danni derivanti da crolli del muro di cinta stesso, a qualunque causa dovuti.

Il concessionario che utilizza il muro di cinta dovrà corrispondere al Comune, oltre la tassa di concessione dell'uso dell'area, anche il valore del muro determinato nella tariffa allegata B) al presente regolamento.

Per i posti a terra o edicole le concessioni di area saranno di mq. 2,50 e 5.

L'area minima per la costruzione di cappelle è fissata in mq. 6.

## ART.76

### Requisiti tecnici dei sepolcreti privati a sistema di tumulazione

I sepolcreti destinati alla tumulazione delle salme devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art.55 del regolamento 21 dicembre 1942, n.1880, essi devono cioè essere costruiti in modo che "ogni feretro trovi posto in nicchia o loculo separati, scavati in roccia o costruiti con buona opera muraria, intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente in muratura o lastra di pietra.

La nicchia e i loculi possono essere a più piani sovrapposti, corrispondenti ad un vestibolo.

Lo spessore delle pareti delle nicchie e dei loculi deve essere di almeno cm.40, tranne che non si impieghino lastre di pietra compatte unite fra loro con saldatura di piombo o costruzioni in cemento armato. In quest'ultimo caso tanto le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm.10 e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas.

I sepolcreti dovranno essere dichiarati idonei, su richiesta dei privati, dall'Ufficiale sanitario.

## ART.77

### Tumulazione provvisoria dei feretri durante la costruzione delle sepolture

Presentata la domanda di concessione dell'uso di area, corredata dei prescritti documenti e del progetto di costruzione della sepoltura, il concessionario può, a sua richiesta, ottenere la provvisoria gratuita tumulazione in colombaro delle salme di persone defunte prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione della sepoltura.

tura stessa, oppure collocarli in sepolcro appartenente ad altra famiglia od Ente, semprechè i defunti abbiano titolo alla tumulazione della sepoltura in costruzione.

La provvisoria tumulazione di cui al precedente comma ha la durata massima di mesi sei dalla data di approvazione del progetto ai sensi dell'art.74.

Trascorso tale periodo di tempo senza che sia stato provveduto ad avanzare domanda per il trasferimento della salma, questa verrà inumata nei campi comuni; se, però, la mancata traslazione è dovuta a fondati plausibili motivi, per ottenere ulteriori proroghe il concessionario dovrà corrispondere la tassa a tal uopo prevista nella tariffa allegata al presente regolamento.

#### ART.78

Fascicoli per le sepolture private

(Delib. n.130)

Per ogni sepoltura privata è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'Ufficio addetto, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle esumazioni, ai consensi, alle successioni, ecc.

#### ART.79

Esumazione ed esumazione  
delle sepolture private

Allo stesso tenore dell'art.68 ultimo comma del Regolamento generale di polizia mortuaria, si applicano, per le esumazioni e le esumazioni delle sepolture private, le disposizioni generali del suddetto regolamento e quelle particolari previste dal presente regolamento comunale.

Nei campi di inumazione familiari o collettivi, le esumazioni ordinarie che non possono avvenire prima che sia trascorso il periodo di interrimento previsto dall'art.54, vengono eseguite dal personale comunale esclusivamente su richiesta del concessionario e senza oneri.

ART. 80

Divieto di concessioni gratuite - eccezioni  
(delib.n°: 5/75 - delib.n° 191/76)

Nessuna concessione prevista dal presente Regolamento può essere fatta a titolo gratuito, in via eccezionale quando trattasi di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze civili, di caduti in guerra, di deceduti per infortuni sul lavoro, il Consiglio può deliberare concessioni gratuite a titolo di pubblica onoranza.

Per le vecchie concessioni gratuite di aree cimiteriali non ancora perfezionate alla data del 31/3/1976, i concessionari dovranno regolarizzare la concessione stessa, stipulando l'apposito atto entro il 31/3/1976.

Le nuove concessioni gratuite si intenderanno "ad personam" nella misura di mg. 2,00 per l. sola salma al benemerito, dietro consenso dei congiunti.

ART. 80/bis

Disposizioni transitorie e varie

(delib. n. 178)

(51/75)

Per le concessioni perpetue di area non ancora perfezionate con contratto alla data del 20.9.72, qualora gli interessati abbiano già versato in tesoreria delle somme in base a vecchie tariffe e data facoltà ai medesimi di stipulare il contratto stesso entro il 31.12.75 a condizione che venga versato l'importo corrispondente alla tariffa vigente alla data del 20.9.72, scomputando quanto già versato; è data facoltà alla G.N. permettere la rateizzazione della somma dovuta ai concessionari che per ragioni economiche non possono effettuare in un'unica soluzione; tale rateizzazione potrà essere fatta per ilasso di sei rate bimestrali.

Analoga facoltà è concessa per coloro che vogliono trasformare in perpetua le concessioni temporanee di aree e loculi non ancora scadute al 20.9.72.

Per le concessioni di cui ai commi precedenti il termine per la ricognizione triennale decorre dalla data del versamento a saldo.

Ove l'interessato non sia in grado di produrre la ricevuta comprovante il pagamento dei vecchi diritti potrà ottenere ugualmente la regolarizzazione della vecchia concessione purchè produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza di fatto della concessione da un tempo anteriore al 20.9.72 e sempre, beninteso, che paghi l'importo corrispondente alla tariffa vigente a quest'ultima data.

Il Sindaco dà comunicazione della facoltà di cui sopra con pubblico avviso, non appena la presente sarà divenuta esecutiva e norma di legge.

Le vecchie concessioni temporanee verranno a scadere a mano a mano che maturerà il triennio, a meno che non venga chiesta la

concessione perpetua, col pagamento dei normali diritti di tariffa.

ART.80/ter

(delib.n.178/72-51/75-225/75-64/80)

La regolarizzazione con contratti di vecchie concessioni può essere effettuata anche a nomi di parenti o affini degli originari richiedenti.

Qualora i coeredi dovessero rinunciare alla concessione in favore di un unico erede dovrà essere prodotta dichiarazione di rinuncia da parte degli stessi, debitamente autenticata ai sensi della legge 4.1.68 n.15.-

Se gli originari richiedenti sono ancora in vita ma non possono per qualsiasi motivo intervenire nella stipulazione dell'atto, il nuovo contraente dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente originario, debitamente autenticata dal Notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza, dalla quale risulti, la qualità del contraente quale delegato alla stipula del contratto.

Tale procedura vale anche in caso di rinuncia della concessione.

cessione.

ART.80/quater

(delib. n.178)

Il diritto di tariffa per i loculi costruiti in eccedenza alla capienza normale è dovuto anche per le vecchie concessioni, relativamente ai loculi non costruiti entro il 20.9.1972.

ART.80/quinquies

(delib. n.178)

Per le maggiori occupazioni di area rispetto a quelle concesse dovrà essere stipulato regolare contratto ove le stesse siano superiori ad un metro quadrato.

ART.80/sexies

(delib.178)

Per le vecchie concessioni gratuite sarà adottata una apposita

regolamentazione con successiva deliberazione consiliare.

ART.80/septies

(delib.178)

Tutte le modifiche e integrazioni che precedono, come pure la tariffa allegato B) hanno effetto dal 21.9.1972.

Le somme eventualmente versate in più in applicazione della deliberazione consiliare n.130 del 20.9.1972, verranno restituite d'ufficio agli aventi diritto.

ART.80/octies

(delib.n.225/75)

Per i loculi di vecchia costruzione del reperto A)-B)-C)-D)-, concessi in perpetuo e le cui concessioni non sono state mai perfezionate con contratto, i concessionari debbono procedere alla loro regolarizzazione mediante stipula di contratto e versamento di una quota una tantum di £ 15.000.

I titolari di concessioni trentennali che volessero trasformare le stesse in perpetue, dovranno versare i diritti per i loculi e celle cinerarie usate, pari al 60% dell'allegata tariffa, scomputando quanto già versato.

#### CAPO IV

#### VIGILANZA SULLE SEPOLTURE PRIVATE FUORI DEI CIMITERI

ART.81

(mod.app.con delib.n.130)

La vigilanza sulle sepolture private fuori dei Cimiteri, di cui agli articoli 79 e segg. del Regolamento 21.12.42, n.1880 affidata dalla legge all'Autorità comunale, viene esercitata in base, oltre che alle disposizioni di legge, anche a quelle del presente regolamento comunale, in quanto applicabili.

Ai fini dell'esercizio di tale vigilanza, la sepoltura di salme nelle tombe o cappelle di cui sopra deve essere portata a conoscenza del Sindaco prima dell'inizio del trasporto dal luogo del decesso.

TITOLO VI<sup>a</sup>  
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.82

Sanzioni

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda di cui all'art.358 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n.1265, nelle forme degli articoli 106 e segg. della legge comunale e provinciale 3.3.1934, n.383.

ART.83

Norme integrative

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R.D.L. 9.12.26, n.2389, convertito nella legge 15.3.1928, n.833, e nel relativo regolamento approvato con D.M. 15.12.1927, per quanto riguarda la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura di cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministero dei Lavori pubblici.

Sono altresì applicabili le speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei loculi per la tumulazione e delle cappelle private e gentilizie che il Ministero per l'interno può stabilire in applicazione dell'art.98 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con R.D. 21.12.1942, n.1880.

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del testè citato Regolamento Generale della Polizia Mortuaria.

ART.84

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e la pubblicazione di cui all'art.62 della L.C.P., 3.3.1934, n.383, modificato dall'art.20 della legge 9.6.1947, n.530.

Esso abroga ogni precedente disposizione regolamentare del Comune in materia.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA (delib. n.130)

Per le concessioni perpetue di aree non ancora perfezionate con

contratto alla data odierna, qualora gli interessati abbiano già versato in tesoreria delle somme in base a vecchie tariffe, è data facoltà ai medesimi di stipulare il contratto stesso entro il 31.12.72, a condizione che venga versato l'importo, corrispondente alla tariffa vigente alla data odierna.

Il Sindaco darà comunicazione di tale facoltà ~~at~~ con pubblico avviso, non appena la presente sarà divenuta esecutiva a norma di legge.

Per le concessioni temporanee di loculi non ancora perfezionate saranno applicabili le nuove disposizioni?

Per le vecchie concessioni, a mano a mano che verrà a scadere il trentennio, dovrà essere effettuata la relativa ricognizione a pena di decadenza.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA  
(delib. n.215/78)

Tutte le concessioni cimiteriali previste dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria hanno la durata di anni novantanove, salvo rinnovo.

TARIFFA ALLEGATO A) (delib. n.130) e n.215/78)

TARIFFA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

---

Per il Comune . . . . .	£ 10.000-
Fuori Comune . . . . .	£ 20.000 + 200/Km.

---



compatibile con la struttura architettonica  
approvata dal Sindaco, sentita Commissione  
-Edilizia.

ART.75- Concessione del muro di cinta, per mq. o frazione €. 30.000

ART. 69 Consensi per cessioni e donazioni del diritto  
d'uso di parte o di tutta la sepoltura, per ogni  
posto o loculo ceduto 9/10 della tariffa di mq.  
2,50 di area.=





# COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 182 del 20/104/1982

OGGETTO: Modifica regolamento di polizza mortuaria.

O M I S S I S

(vedi frontespizio verbale n. 136 di oggi)

Presidente Meraviglia Roberto

Segretario Dr. Francesco Cali

Scrutatori Bellucci Aldo, Di Marcantonio Fabio, Blasi Alarico.

In continuazione di seduta.

Si dà atto che, come da precedente verbale n. 181, i presenti sono n. 22 e gli assenti n. 8 ( Bonelli Liviano, Vallesi Sandro, Giudizi ANTONIO, Albano Mario, Cerquatelli Carlo, Zanolì Giuseppe, Vasconi Carlo, Di Marcantonio Fabio. ).

Entra Di Marcantonio ed esce Bergonzini: PRESENTI=n°22

L'Assessore Conversini propone di integrare l'art.69 del vigente regolamento di polizia mortuaria che riserva il diritto d'uso delle sepolture private alla persona del concessionario ed a quella della propria famiglia, con la precisazione dei parenti od affini che rientrano nel concetto di famiglia.

A tal fine propone l'aggiunta del seguente secondo comma:

" Agli effetti del comma precedente, nella famiglia del concessionario si intendono compresi il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e relativi coniugi, nonché i fratelli, sorelle e loro coniugi."

Posta ai voti la proposta è approvata all'unanimità per alzata di mano.

Del che è verbale, in corso di lettura ed approvazione.

Visto : IL SINDACO

MERAVIGLIA

Il Segretario

GALI'

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 17 GEN. 1983  
come da verbale n. 6

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suespresso verbale di deliberazione è stato affisso in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 4 DIC. 1982 al 19 DIC. 1982, senza opposizioni.

Tarquinia, li 20 DIC. 1982

Il Segretario Generale

### REGIONE LAZIO

SEZIONE DECENTRATA per il CONTROLLO SUGLI  
ATTI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI  
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

VISTO: NULLA DA OSSERVARE

Seduta del 23-12-82 Dec. N. 38996  
Prot. n. 34271



# COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 83 del 25/3/1983

OGGETTO: Adeguamento tariffe concessioni cimiteriali, trasporti funebri e modifica dell'art. 67 e 66/bis del vigente R.C.P.M.

OMISSIS

(vedi frontespizio verbale n. 76 di oggi)

Presidente Meraviglia Roberto

Segretario Dr. Cali Francesco

Scrutatori Di Marcantonio F., Carboni P.G.

In continuazione di seduta.

Si dà atto che, come da precedente verbale n. 82, i presenti sono n. 22

e gli assenti n. 8 (Blasi A., Vallesi S., Bergonzini A., Mattei G., Fanelli A., Massi M., Marca M.A., Bellucci A.)

Relazione l'Assessore Zanoli il quale fa presente la necessità di procedere alla revisione delle tariffe in oggetto in considerazione che quelle attualmente in vigore non risultano adeguate ai costi di costruzione e manutenzione perpetua dei manufatti ed ai costi di gestione dei servizi cimiteriali;

Fa inoltre presente che la Commissione Cons.re Bilancio e Finanze, nella seduta di venerdì 11 c.m., ha espresso il proprio parere favorevole in ordine al nuovo schema tariffario predisposto dalla Giunta Municipale e suggerito di applicare la tariffa di lire 300.000=/mq. anzichè di £. 500.000=/mq. a carico dei concessionari di fatto delle aree utilizzate per la costruzione di cappelle, a condizione che gli stessi stipolino il contratto di concessione entro e non oltre il 31/10/1983;

Propone, pertanto, di approvare le seguenti tariffe in sostituzione di quelle vigenti stabilite con deliberazione della Giunta Municipale n° 149 del 29/3/1982 e di ridurre a mq.5 la superficie minima di area cimiteriale sulla quale due concessionari diversi possono costruire edicole doppie con muro divisorio comune fissata in mq. 10 dall'art. 67 del R.C.P.M.

TARIFFA SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

- per il Comune.....£. 20.000=  
 - per fuori Comune....." 30.000=+  
 " 400/Km.

TARIFFA PER CONCESSIONI CIMITERIALI

Rifer. al Regol.to	tipo della concessione	tariffa
Art. 65	concessioni uso loculi e celle funerarie nei colombari	
	<u>Loculi normali:</u>	
	fila 2° e 3°.....	£. 650.000=
	fila 1° -4°-5°-6°.....	" 600.000=
	<u>Loculi per bambini:</u>	
	fila 1°-2°-3°-4°-5°-6°-7°-8°.....	" 200.000=
	<u>Celle cinerarie</u>	
	Fila 1°-2°-3°-4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°.....	" 100.000=
	<u>Concessione di loculi e celle usate</u>	

Rifer.al Regol.to	tipo della concessione	tariffa
	lotti A-B-C-D 60% della tariffa di cui sopra	
	Lotto E 80% " " " " "	
Art. 77	Concessioni per tumulazione provvisoria oltre i primi sei mesi che sono gratuiti, per ogni sei mesi o frazione.....£.	50.000=
Art. 67	Posti a terra o edicole: al mq....."	80.000=
e Art.75	La superficie concedibile è di mq. 2,50. Tale concessione dà diritto alla costruzione di n° 1 loculo sotto terra. Possono essere concessi fino a n° 3 loculi in sopraelevazione ed un secondo interrato con tariffa suppletiva per ogni loculo costruito oltre la capacità normale: rispettivamente.....di...£.	150.000= e di " 80.000=
	Possono essere concessi allo stesso concessionario posti a terra doppi (superficie mq.5); in questo caso possono essere realizzati fino a 4+4 loculi in sopraelevazione ed altri 2+2 interrati, per un totale di 12loculi, fermo restando il pagamento della tariffa suppletiva rispettivamente di.....£.	150.000= e di.....£. 80.000=
	Due concessionari diversi possono costruire edicole doppie con muro divisorio comune su una superficie di mq.5. Per edicole si intende la costruzione composta di un numero variabile di loculi, ciascuno chiuso da una lapide senza alcuna struttura architettonica, salvo la copertura e finitura laterale d'uso.	
	<u>Cappelle</u> : la costruzione di una cappella (costruzione con particolari architettonici propri di tale tipo di sepolcro), comporta la concessione di una superficie minima di mq.6 di terreno, la tariffa per le cappelle è di.....£.	500.000= il mq. di terreno, oltre per ogni posto o loculo anche se interrato.....£.
	Il numero massimo di loculi permesso è quello compatibile con la struttura architettonica approvata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.	200.000=
Art 75	Concessione del muro -di cinta:per ogni mq. o fraz.....£.	100.000=
Art.69	Consensi per cessioni o donazioni del diritto d'uso di parte o di tutta la sepoltura, per ogni posto o loculo ceduto 9/10 della tariffa di mq.2,50 di area.	

Propone inoltre, al fine di chiarire che il diritto d'uso di sepoltura per i loculi nei colombari può essere esercitato dal concessionario soltanto per la tumulazione delle salme per le quali sono stati richiesti, di sostituire l'ultimo comma dell'art.66/bis del R.C.E.M. con il seguente: "Il cessato uso del diritto di sepoltura per i motivi di cui al primo comma, fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso, dà luogo, in ogni caso, alla revoca della concessione."

Il Sindaco mette a votazione la proposta dell'assessore Zanoli.

L'esito della votazione effettuata per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori è il seguente: Presenti: n. 24 (nel corso della discussione sono entrati Bellucci, Bergonzini, Massi, Marca, Panelli e sono usciti Blasi B., Di Marcantonio e Bonelli)

Astenuti: n. 8 (Vasconi, Giudizi, Breccia, Rosa, Albano, Marini, Gonaloni, Carboni)

Votanti: n. 16

Voti contrari: n. 4

Voti favorevoli: n. 12

Pertanto

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### D E L I B E R A

- 1)- di approvare le nuove tariffe per concessioni cimiteriali e trasporti funebri con decorrenza 1/4/1983 nella misura risultante dal prospetto sopraindicato;
- 2)- di ridurre a mq.5 la superficie minima di area cimiteriale sulla quale due concessionari diversi possono costruire edicole doppie con muro divisorio comune di cui all'art.67 del R.C.P.M.
- 3)- di sostituire l'ultimo comma dell'art. 66/bis del R.C.P.M. con il seguente: ""Il cessato uso del diritto di sepoltura per i motivi di cui al primo comma, fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso, dà luogo, in ogni caso, alla revoca della concessione"";
- 4)- di introdurre la seguente norma transitoria: ""Per le concessioni di aree per cappelle cimiteriali non ancora perfezionate e che saranno regolarizzate entro e non oltre il 31 Ottobre 1983, si applicherà la tariffa di £. 300.000=/mq. anzichè di £. 500.000=/mq. fermo restando il pagamento di £. 200.000= per ogni loculo costruito"".

unco

Del che è verbale, in corso di lettura ed approvazione.

Visto : IL SINDACO

Meraviglia

Il Segretario

17.10.83

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 17.10.83

come da verbale n. 143

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 6 MAG. 1983 al 21 MAG. 1983, senza opposizioni.

Tarquinia, li 22 MAG. 1983

Il Segretario Generale

### REGIONE LAZIO

SEZIONE DECENTRATA per il CONTROLLO SUGLI  
ATTI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI  
DELLA PROVINCIA DI VITERBO  
VISTO: NULLA DA OSSERVARE

S. data del 26-8-83 Dec. N. 18428

Prot. n. 16128

### CERTIFICATO DI 2ª PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune, in 2ª pubblicazione dal 6-7-1983 al 23-7-1983.

Tarquinia, 25-7-1983

IL SEGRETARIO GENERALE  
(FRANCESCO CALI)



# COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 119 del 2/7/1984

**OGGETTO:** Regolamento Comunale Polizia Mortuaria: modifica art. 69, lettera c).

O M I S S I S

(vedi frontespizio verbale n. 117 di oggi)

Presidente Meraviglia Roberto

Segretario Dr. Francesco Calli

Scrutatori Pelucco S., Benedetti S., Serafini G.O. -

In continuazione di seduta.

Si dà atto che, come da precedente verbale n. 118, i presenti sono n. 24 e gli assenti n. 6 ( Fanelli A., Centini A., Petretti A., Bonelli L., Cinelli M., Gamberini U.

Il Sindaco propone di anticipare il punto n° 10 posto all'Ordine del Giorno all'oggetto: "Regolamento com./le di Polizia Mortuaria: modifica art. 69 - lettera c)."

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Sindaco dà lettura della bozza di provvedimento depositata agli atti del Consiglio e mette quindi a votazione la proposta stessa che viene approvata all'unanimità per alzata di mano.

Pertanto:

"""" IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.69 del vigente Regolamento com./le di Polizia Mortuaria consente anche la cessione del diritto d'uso a terzi di tutta o di parte delle sepolture di famiglia quando ricorrono giustificate ragioni familiari ed economiche, e che in tali casi la cessione del diritto d'uso deve essere comprovata da contratto rogato da Notaio;

Ritenuto che la formalità dell'atto pubblico risulta dispendiosa e difficoltosa per gli interessati, e, oltre tutto, non sembra indispensabile ai fini della documentazione amm.va della pratica per la concessione del diritto d'uso all'acquirente potendo all'uopo bastare una normale scrittura privata avente data certa;

Vista la legge comunale e provinciale;

D E L I B E R A

1)- di sostituire la lettera c) dell'art. 69 del vigente Regolamento Com./le di Polizia Mortuaria adottato con deliberazione consiliare n° 59 dell'1/7/67 e successive modifiche ed integrazioni come segue:

""c) per cessione o rinuncia:

Se trattasi di rinuncia, la stessa deve risultare da dichiarazione sottoscritta di tutti i titolari della concessione autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n° 15.

Se trattasi di cessione tra vivi la stessa deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata fiscalmente registrata da produrre in originale o copia autentica allegata alla domanda del subentrante. """"

=°=°=°=°=°=°=°=°=

Il sindaco data l'ora tarda, propone quindi di sciogliere la seduta ed aggiornare i lavori a data da destinarsi.

La proposta non trova opposizione e la seduta si scioglie.  
Sono le ore 00 e 30' del 3/7/1984.

*ausel*

Del che è verbale, in corso di lettura ed approvazione.

Visto : IL SINDACO

Meraviglioli

Il Segretario

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 2-10-1984

come da verbale n. 152

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 8 AGO. 1984 al 23 AGO. 1984, senza opposizioni.

Tarquinia, li 24 AGO. 1984

Il Segretario Generale

### REGIONE LAZIO

SEZIONE DECENTRATA per il CONTROLLO SUGLI  
ATTI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI  
DELLA PROVINCIA DI VITERBO  
VISTO: NULLA DA OSSERVARE

Seduta del 30-8-84 Dec. N. 27659  
Prot. n. 25216

### CERTIFICATO DI 2ª PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa  
all'albo pretorio di questo Comune, in 2ª pubblicazione  
dal 12-9-1984 al 29-9-84.  
Tarquinia, 1-10-84

IL SEGRETARIO COMUNALE



# COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. ....14..... del .....21/2/1986.....

**OGGETTO:** Modifica regolamento di polizia mortuaria.

---

O M I S S I S

(vedi frontespizio verbale n. ....7..... di oggi)

Presidente Meraviglia Roberto

Segretario Mecozzi Elio

Scrutatori Benedetti, Rotatori, Pelucco

In continuazione di seduta.

Si dà atto che, come da precedente verbale n. ....13....., i presenti sono n. ....26.....  
e gli assenti n. ....4..... (Antonelli, Leoni, Cinelli, Breccia.....  
.....  
..... ).

Il Sindaco relazione la proposta di provvedimento depositata agli atti del Consiglio, proposta che viene poi approvata all'unanimità per alzata di mano.  
Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'ultimo comma dell'art. 75 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria il quale fissa in mq. 6.00 la superficie minima di area cimiteriale per la costruzione di cappelle;

Considerato che alcuni concessionari di aree cimiteriali hanno richiesto di poter edificare delle edicole funerarie con particolari architettonici propri delle cappelle su aree in concessione della superficie di mq. 5.00;

Ritenuto che, sentito il parere della commissione edilizia, la costruzione di tali tipi di manufatto possa essere autorizzata anche su aree di mq. 5.00 fermo restando il versamento da parte del concessionario dei diritti previsti per le cappelle dalle vigenti tariffe cimiteriali;

D E L I B E R A

1- l'ultimo comma dell'art. 75 del regolamento di Polizia Mortuaria è così modificato: "L'area minima per la costruzione di cappelle è fissata in mq. 5.00.

-----

Data l'ora tarda il Sindaco propone di aggiornare i lavori del consiglio a venerdì 28 c.m. alle ore 20. La proposta non trova opposizione e l'assemblea si scioglie.

Verbale, fatto e sottoscritto.

: IL SINDACO

Il Consigliere Anziano

Il Segretario

Meraviglia

Renzi

Mezzozzi

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del

9/4/86

come da verbale n. 44

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il sujesto verbale di deliberazione è stato affisso in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 3 MAR. 1986 al 18 MAR. 1986, senza opposizioni.

Il Segretario Generale

Tarquinia, li .....

REGIONE LAZIO  
SEZIONE DECENTRATA per il CONTROLLO SUGLI  
ATTI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI  
DELLA PROVINCIA DI VITERBO  
VOTO: NULLA DA OSSERVARE

Seduta del 21.3.86 Dec. N. 8422  
Prot. n. 6939

### CERTIFICATO DI 2° PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune, in 2° pubblicazione dal 10 - 4 - 86 al 25 - 4 - 86.

Tarquinia, .....

ORIGINALE



# COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

## Deliberazione della Giunta

N° 377 del 23/04/1996

**OGGETTO:** Modifiche all'art. 67 allegato B ed all'art. 75 del vigente R.C.P.M. -

L'anno millenovecentonovanta ..... sei ....., il giorno ..... ventitre ..... del mese  
di ..... aprile ....., alle ore ..... 17 ....., nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a  
seduta i componenti la Giunta, Signori:

1. CONVERSINI Maurizio Sandro - Sindaco
2. RANUCCI Anselmo - Vice Sindaco
3. PIROLI Enrico - Assessore
4. FANELLI Emanuela - Assessore
5. PICCIONI Augusto - Assessore
6. MAZZOLA Mauro - Assessore
7. BICCHIERINI Riccardo - Assessore

All'appello nominale risultano presenti n° ..... 4 .....

Assenti i Signori ..... Bicchierini - Fanelli - Piccioni. ....

Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore DI GIORGIO il quale provvede alla redazione del  
verbale di seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Prof. Maurizio Sandro CONVERSINI assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assist ..... i .. Revisor .. dei Conti .....

Il Presidente sottopone all'approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Sett. I Uff. Cimitero.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Viste le richieste pervenute da parte dei concessionari di tombe al Cimitero comunale, dirette ad ottenere delle modifiche al R.C.P.M.;

Visto l'art. 67 allegato B e l'art. 75 de R.C.P.M., con le modifiche apportate con propria deliberazione n. 932 del 17/11/93, riguardanti le nuove tariffe da adottare e le variazioni tecniche alle costruzioni di edicole funerarie che limitano la sopraelevazione a n. 2 posti per le tombe singole da mq.2,50 e a n. 6 posti per le tombe doppie da mq.5,00 e stabilisce in mq.6,00 l'area minima per la costruzione di cappelle;

Vista la relazione dell'impiegato addetto ai servizi cimiteriali con cui fa presente la necessita' di modificare quanto disposto con la delibera n. 932, proponendo le seguenti modifiche:

- 1) autorizzare la sopraelevazione fino a n. 3 posti per le tombe singole pari a mq.2,50;
- 2) autorizzare la sopraelevazione fino a n. 8 posti (4+4) per le tombe doppie pari a mq. 5,00;
- 3) autorizzare la costruzione di loculi interrati fino ad una profondita' di n. 3 loculi per tutte le tombe;
- 4) autorizzare la costruzione di una cappella su un'area di almeno mq. 5,00.

Visti gli allegati pareri sulla regolarita' tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato e dalla Ragioneria, nonche' quello del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimita', ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;

Considerato che le modifiche sopracitate, gia' in vigore fino a dicembre del 1993 consentiranno di costruire un maggior numero di loculi;

Ravvista l'opportunita' di recepire quanto proposto, salvaguardando le caratteristiche architettoniche del vecchio cimitero;

#### DELIBERA

1 -di reintrodurre le seguenti norme tecniche per la costruzione da parte di privati di manufatti su aree cimiteriali in concessione gia' stabilite dal Consiglio Comunale, indicate all'art. 67 All.B e dall'art. 75 del R.C.P.M. e modificate con propria Deliberazione n. 932 del 17/11/1993:

- a - sopraelevazione fino a 3 posti sulle aree di mq. 2,50;
- b - sopraelevazione fino a 8 posti (4+4) sulle aree di

mq.5,00;

- c - costruzione di loculi interrati fino ad un massimo di 3;
  - d - costruzione di cappelle su aree di almeno mq.5,00;
- 2 - di stabilire in L. 400.000 la misura del diritto di costruzione per ogni loculo sopraelevato a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
- 3 - di confermare la tariffa di L. 100.000 per i posti da realizzare interrati.

Posta ai voti la seguente deliberazione e' approvata all'unanimita'.

Comprende n. 1 Allegato.-



COMUNE DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Allegato A alla Delibera  
di Consiglio di Giunta n. 377 del 23.04.1996

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N.142, SULLA PROPOSTA  
DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA 15/4/96 DAL SETTORE I°  
UFFICIO Cimitero, ALL'OGGETTO:

Modifiche all'art.67 allegato B ed all'art.75 del vigente R.C.P.M.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.53).

Tarquinia, 15/04/96  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.53).

Tarquinia, 20/4/1996  
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

Si attesta la relativa copertura finanziaria (art.55, 5° comma). non dovuta

Tarquinia, 20  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, si esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità (art.53).

Tarquinia, 26.4.1996  
IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

Conversini

IL SEGRETARIO

Di Giorgio

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso all' Albo Pretorio di questo Comune

dal 10 MAG. 1996 al 25 MAG. 1996

Tarquinia, 9 OTT. 1996

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata comunicata ai  
capigruppo consiliari come risulta dalla nota n°  
6551 del 10 MAG. 1996.

Nei dieci giorni successivi non sono pervenute  
richieste di sottoposizione al controllo del Co. Re. Co.  
Addi 9 OTT. 1996.

IL RESPONSABILE



ORIGINALE

# COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

## Deliberazione della Giunta

N° 1006 del 02/12/1997

**OGGETTO:** Regolamento Polizia Mortuaria - Integrazione ultimo comma art. 65 -

L'anno millenovecentonovanta ..... sette ....., il giorno ..... due ..... del mese  
di dicembre ....., alle ore ..... 18 ....., nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a  
seduta i componenti la Giunta, Signori:

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. CONVERSINI Maurizio Sandro - Sindaco |                                   |
| 2. PIROLI Enrico - Vice Sindaco         | 5. PICCIONI Augusto - Assessore   |
| 3. RANUCCI Anselmo - Assessore          | 6. MAZZOLA Mauro - Assessore      |
| 4. FANELLI Emanuela - Assessore         | 7. CAPITANI Giancarlo - Assessore |

All' appello nominale risultano presenti n° ..... 7 .....

Assenti i Signori...../.....

Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore DI GIORGIO il quale provvede alla redazione del  
verbale di seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Prof. Maurizio Sandro CONVERSINI assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assist ..... i .. Revisor .. dei Conti .....

Il Presidente sottopone all'approvazione della Giunta la seguente deliberazione predisposta dall'Ufficio Tributi - Sett. II -

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento di P.M.;

Visto l'art. 17, comma 33 della legge 127/97;

Preso atto che non risultano disciplinate dovutamente le modalita' d'uso dei loculi ossario le cui dimensioni consentono la collocazione di una cassetta di resti mortali o, in alternativa di due urne cinerarie;

Considerato che nei contratti di concessione di detti manufatti gia' stipulati non e' prevista tale possibilita', ma prescritta la collocazione di una sola cassetta di resti mortali;

Ravvisata la necessita' di dover consentire ai concessionari la possibilita' di collocarvi anche una seconda urna cineraria;

Visto il parere favorevole sulla regolarita' tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato;

#### DELIBERA

Di integrare l'ultimo comma dell'art. 65 del Regolamento di P.M. nel modo seguente: " Nei loculi ossario e' permessa la tumulazione di una cassetta di resti mortali o, in alternativa, di due urne cinerarie".

Posta ai voti la presente deliberazione e' approvata all'unanimita'.

Comprende n. 1 allegato.

## COMUNE DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELLA LEGGE 08/06/1990, N. 142, SULLA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA 02/12/1997 DA  
Biagioni Giuliano Tributi (TR) ALL'OGGETTO:

**REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA - INTEGRAZIONE ULTI-  
MO COMMA ART. 65 -**

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N.142

Parere	Funzionario	Data	Esito
Tecnico	Biagioni Giuliano	02/12/1997	Favorevole
<i>Non dovuto fornire ai reperti contabile. 2/12/97</i>			
<i>[Signature]</i>			

### MOTIVAZIONI

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*[Signature]*

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

Conversini

IL SEGRETARIO

Di Giorgio

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il sujesteso verbale di deliberazione è stato affisso all' Albo Pretorio di questo Comune

dal 11 DIC. 1997 al 26 DIC. 1997

Tarquinia, 10 GIU. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi della legge 13.05.1997 n. 127 la presente  
deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di  
legittimità. La stessa è divenuta esecutiva il giorno  
22.12.1997

Il Responsabile